

Il Presidente della Sezione Civile
della Corte d'Appello di L'Aquila

rilevato che l'art. 36 del d.l. 23\2020 ha prorogato fino all'11\5\2020 il termine -già previsto dagli artt. 1 del d.l. n. 11\2020 ed 83 del d.l. 18\2020- di differimento generalizzato delle udienze, e di sospensione dei termini processuali;

ritenuto che è perciò necessario apportare alcune modifiche al decreto in data 31\3\2020, col quale il Presidente della Corte -sul presupposto che la fase di rinvio generalizzato dei procedimenti civili avrebbe avuto termine il 15 aprile- aveva individuato i procedimenti che sarebbero stati trattati all'udienza civile contenziosa del 21\4\2020, ed i modi nei quali quell'udienza sarebbe stata tenuta,

DISPONE

che all'udienza del 21\4\2020 siano trattate soltanto:

- A) le cause in relazione alle quali sia stata proposta istanza di sospensione della sentenza impugnata ai sensi del secondo comma degli artt. 351 e 373 c.p.c.;
- B) le altre cause individuate come urgenti dall'art. 83, comma 3, lett. a) del d.l. 18\2020;
- C) le cause di "vecchio rito" e quelle fissate per la precisazione delle conclusioni che siano state iscritte prima del 31\12\2016: cause di cui con questo decreto viene dichiarata l'urgenza -ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a) del d.l. 18\2020-, sul rilievo che si tratta di procedimenti che hanno da tempo superato il limite di durata ragionevole che, in relazione ai procedimenti in grado di appello, è fissato in un biennio (art. 2, comma 2 bis, della l. 89\2001): per cui la loro ritardata trattazione produrrebbe un grave pregiudizio alle parti, la cui sussistenza, peraltro, è nella specie presunta dalla legge.

Più in particolare, al presidente Iannaccone è assegnato il procedimento n. 821\2019 (vecchio rito, udienza di precisazione delle conclusioni);

al Consigliere De Nisco sono assegnati i procedimenti n. 628\2015, 396, 398, 402, 404, 407, 445 e 450\2016;

al Consigliere Ciofani sono assegnati i procedimenti n. 304, 423, 427, 498 e 504\2016;

al Consigliere Dell'Orso sono assegnati i procedimenti n. 47, 94, 312, 362, 368, 372, 376, 386 e 388\2016.

Restano confermati i rinvii già indicati nel decreto in data 31\3\2020, in relazione alle cause fissate per la prima udienza ed ai procedimenti iscritti negli anni 2017 e 2018; così come restano confermate le altre disposizioni che sono state date con quello stesso decreto, circa i modi nei quali si terrà l'udienza del 21\4\2020, con le seguenti precisazioni:

- 1) la Cancelleria provvederà a pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Corte, a comunicarlo al più presto ai difensori delle parti costituite nei procedimenti che saranno trattati, ed ad inserire nel relativo registro informatico l'annotazione "trattazione scritta";
- 2) ai difensori costituiti nei procedimenti rinviati verrà invece data comunicazione della sola data dell'udienza di rinvio;
- 3) il collegio sarà poi composto dal relatore e dai due giudici con maggiore anzianità, per i quali non sussistano cause d'incompatibilità; e presieduto dal più anziano;
- 4) ciascuna parte potrà depositare, con modalità telematica, ed entro le ore 11 del giorno dell'udienza, succinte "note di trattazione scritta", contenenti esclusivamente richieste e conclusioni; al fine di implementare il fascicolo informatico, i difensori sono invitati, se ne hanno la possibilità, ad allegare a tali note le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti che hanno già depositato in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT; potranno inoltre allegare nuovi documenti, di cui sia stata impossibile la produzione tempestiva;
- 5) il mancato deposito delle "note" verrà equiparato, ai fini dell'art. 309 c.p.c., alla mancata partecipazione all'udienza;
- 6) la Cancelleria provvederà, nello stesso giorno previsto per l'udienza, ad accettare i depositi telematici relativi alle cause sopra indicate;
- 7) entro le ore 11 del giorno successivo, ciascun difensore che abbia depositato le "note" potrà replicare, succintamente, e sempre con modalità telematica, alle istanze ed alle ragioni esposte dalle controparti;
- 8) la Cancelleria provvederà, nel minor tempo possibile, ad accettare gli ulteriori depositi telematici;

9) il collegio, su impulso del relatore, delibererà in camera di consiglio (che si terrà "da remoto", mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA), con ordinanza che sarà depositata e comunicata ai difensori con modalità telematica, con la quale -nel caso in cui la causa venga trattenuta in decisione- verranno concessi i termini per il deposito degli scritti conclusionali, termini che decorreranno dalla data di comunicazione dell'ordinanza stessa.

Si comunichi.

L'Aquila, 14\4\2020.

IL PRESIDENTE

